



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, sue modifiche e integrazioni;

VISTO il Reg. CE n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, pubblicato nella GUCE 20 luglio 2007, che è applicabile a partire dal 1° gennaio 2009 e che detta gli obiettivi ed i principi della produzione biologica nonché le norme di produzione, di etichettatura e di pubblicità dei prodotti, con l'obbligatorietà dell'uso del logo comunitario in etichetta, sue modifiche e integrazioni;

VISTO il reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante "Attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico";

VISTO il documento del Consiglio dell'Unione Europea n. 13129/04 denominato "*Piano di azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici – Conclusione del Consiglio*" del 18 ottobre 2004;

VISTI il "*Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici*" finalizzato alla realizzazione, attraverso distinte azioni, degli obiettivi strategici ivi riportati ed il "*Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2005*", approvati, dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art.2, comma 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n.281;

VISTO il Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2005 n. 92024, registrato all'Ufficio centrale di Bilancio il 16 gennaio 2006 al n.1158, con il quale sono stati approvati in via definitiva:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- il “Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici del 15 aprile 2005”;
- il “Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici per l’anno 2005” del 19 luglio 2005, gli “obiettivi strategici”, le “azioni” e i finanziamenti da destinare alle singole azioni;

VISTO il Reg. CE n. 1857/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del reg. 70/2001;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell’articolo 1;

VISTO il Decreto Ministeriale 19 novembre 2007 n. 21568 registrato presso l’Ufficio Centrale di Bilancio il 28 novembre 2007 al n. 29216 e registrato alla Corte dei Conti il 12 dicembre 2007 registro n. 4, foglio 235, con il quale sono state fissate le modalità di spesa per la realizzazione del “Piano di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici”;

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. DIPOS 3398 del 12 novembre 2007 con il quale sono state individuate le iniziative finanziabili in materia di “Aggregazione dell’offerta dei prodotti biologici e sostegno all’interprofessione” - anno 2005;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008 n. 18, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 404 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296”;

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. DIPOS 2243 del 9 aprile 2008 con il quale sono state finanziate iniziative individuate dal Decreto Dipartimentale di cui al visto precedente - anno 2005;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto Ministeriale 23 aprile 2008 n. 3103, registrato dalla Corte dei Conti l'11 agosto 2008 registro n. 3, foglio 283, con il quale è stato approvato il "Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2007" ed il relativo allegato tecnico e di spesa;

VISTO il decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento per le strutture di governo in applicazione dell'art. 1 commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito con modificazioni della Legge 14 luglio 2008 n. 121;

RITENUTO necessario definire le modalità attuative dell'intervento pubblico.

D E C R E T A:

Art. 1

Iniziative finanziabili

1. In relazione agli obiettivi fissati dal "*Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici per l'anno 2007*", le iniziative da finanziare per sostenere l'interprofessione e per il miglioramento della qualità del prodotto biologico, sono individuate tra quelle promosse dai soggetti di cui all'art. 2, nel rispetto delle modalità previste all'art.15, paragrafo 2, lett. f) e all' art. 20 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

Le predette iniziative devono essere riferite alla seguente sezione:

A) Azioni per il miglioramento della qualità e della logistica del prodotto biologico

Nell'ambito della presente misura sono ammissibili a finanziamento le seguenti attività: studi di mercato; ideazione e progettazione del prodotto; formazione dei produttori biologici; servizi di consulenza ai produttori, esclusi i servizi di consulenza di carattere continuativo; studi di fattibilità per migliorare la vendita dei prodotti biologici; studi di fattibilità per migliorare e favorire le opportunità di vendita diretta dal produttore al consumatore.

Tali azioni devono prevedere:

- sviluppare azioni in almeno due Regioni o Province Autonome;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- il coinvolgimento formale di tutte le fasi della filiera;
- riguardare almeno un prodotto da agricoltura biologica;
- norme comuni di produzione e commercializzazione.
- i prodotti a cui si riferisce il progetto devono essere ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica nelle aziende aderenti all'organismo associativo proponente il progetto o agli organismi associativi componenti apposita ATI e comunque localizzate nel territorio delle Regioni coinvolte nel progetto stesso;

Saranno considerati prioritari i seguenti elementi:

- alto contenuto di servizi di assistenza tecnica, comunicazione, divulgazione; con particolare riguardo alla valenza culturale e formativa del consumatore/utilizzatore;
- numero di operatori coinvolti;
- numero di Regioni o Province autonome di provenienza delle produzioni;
- relazioni dirette tra produttore e consumatore/utilizzatore finale;
- coinvolgimento di Enti e Amministrazioni pubbliche con competenza nella gestione di spazi commerciali e ristorazione pubblica collettiva;
- coinvolgimento nelle azioni anche di prodotti tipici a denominazione;
- coinvolgimento di soggetti interessati alla ristorazione collettiva;
- pluralità dei prodotti trattati.

I progetti dovranno avere un importo non superiore a 250.000,00 euro, al netto di IVA, se dovuta. Il contributo concesso non può essere superiore al 50% dell'importo complessivo del progetto.

Nell'ambito delle singole iniziative, ascrivibili alle sopraelencate sezioni, non potrà essere prevista la concessione di pagamenti diretti ai singoli produttori di biologico.

Art. 2

Soggetti proponenti

1. Sono ammesse a presentare i progetti le singole Associazioni di operatori o a carattere interprofessionale o loro aggregazioni (da adesso in poi, nel presente provvedimento, indicate per brevità, anche, Associazioni) in possesso dei seguenti requisiti:

- a. operano esclusivamente nell'ambito del settore biologico e/o biodinamico;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- b. rappresentano almeno un comparto della filiera;
- c. abbiano una rappresentanza interregionale.

2. In caso di aggregazioni, il soggetto responsabile del progetto è l'Associazione capofila che deve essere chiaramente indicata nella fase di presentazione del progetto.

3. Lo stesso soggetto può presentare un solo progetto ascrivibile alla lettera A) *Azioni per il miglioramento della qualità e della logistica del prodotto biologico* di cui all'articolo 1, pena l'esclusione.

Art. 3

Partenariato

1. Alla definizione ed alla realizzazione dei progetti possono partecipare in partenariato con il soggetto proponente anche le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e i soggetti privati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

Termine per la realizzazione dei progetti

1. La realizzazione delle iniziative dovrà essere completata entro dodici mesi a far data dall'approvazione del progetto.

2. Il Ministero si riserva la facoltà di concedere la proroga del termine di cui al comma 1, previa presentazione di istanza motivata e relazione dello stato di attuazione dell'attività realizzata.

Art. 5

Stanziamento disponibile

1. Per la realizzazione delle *Azioni per il miglioramento della qualità e della logistica del prodotto biologico* lo stanziamento complessivo disponibile è di € 300.000,00.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Art. 6

(Presentazione dei progetti)

1. I progetti devono essere redatti evidenziando la denominazione e gli elementi oggetto di valutazione indicati nell'articolo 8. Le iniziative presentate, inoltre, devono essere accompagnate da una relazione tecnica e da un'analisi dei costi. Nel quadro economico di ciascun progetto devono essere previste le spese per la valutazione e la verifica amministrativa, determinate nell'importo complessivo, applicando alla spesa proposta i parametri di cui all'art.31, comma 1, lett.a) del D.P.R. 10 ottobre 1994, n.645.

La relazione deve essere articolata come segue:

- ❖ presentazione del soggetto proponente;
- ❖ tema generale del progetto con particolare riferimento alle problematiche risolvibili con la realizzazione dell'iniziativa;
- ❖ tempi e luoghi di realizzazione del progetto specificando durata in mesi;
- ❖ ricaduta degli effetti del programma con descrizione dei vantaggi attesi in termini tecnici ed economici;
- ❖ piano di monitoraggio programmato.

2. I progetti, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'Associazione proponente (nel caso di aggregazione di associazioni, dal legale rappresentante dell'Associazione capofila), devono pervenire, al sotto indicato indirizzo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del quarantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:

*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Segreteria
Via XX Settembre n.20 - 00187 ROMA*

Il progetto deve pervenire in un plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

*“NON APRIRE - Programma di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici –
per l'anno 2007 - Azioni per il miglioramento della qualità e della logistica del prodotto biologico”*

Art. 7

(Ammissibilità dei progetti)

1. Il progetto è ritenuto idoneo per l'inclusione nelle graduatorie di merito se:
 - a) presentato da un soggetto indicato all'articolo 2 del presente provvedimento;
 - b) presentato entro e non oltre la data di scadenza e nei modi indicati all'articolo 6 del presente provvedimento;
 - c) coerente con l'oggetto e gli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente provvedimento;
 - d) il costo totale del progetto rientra nei limiti indicati all'art. 1 del presente provvedimento;
 - e) completo di tutte le informazioni richieste.
2. Il programma di intervento includerà i progetti delle graduatorie di cui al comma 1 fino ad esaurimento dei rispettivi stanziamenti di cui all'art. 5.

Art. 8

(Valutazione dei progetti)

1. I progetti sono esaminati e valutati da un'apposita Commissione nominata dal Capo Dipartimento sulla base dei seguenti criteri:
 - *Contesto di riferimento* in termini di utenza: max punti 10;
 - *Obiettivi del progetto* in termini di rispondenza degli obiettivi di progetto a quelli prescritti; chiarezza degli obiettivi che il progetto intende raggiungere; coinvolgimento degli utenti e promozione del progetto: max punti 30;
 - *Qualità del progetto* in termini di chiarezza e dettaglio della documentazione di progetto; pianificazione e monitoraggio del progetto: max punti 30.
 - *Capacità di aggregazione e dimensione interregionale*: max punti 10;
 - *Quota di partecipazione del soggetto proponente*: max punti 20;
2. A parità di punteggio si applicano, per ciascuna sezione, le priorità di cui all'art.1.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Art. 9

(Modalità di cofinanziamento)

1. Il cofinanziamento è erogato come segue:

- acconti fino al 90% in due ratei al massimo, commisurati allo stato di avanzamento lavori, con contestuale recupero dell'anticipazione erogata;
- 10% a saldo al positivo esito della verifica, da parte della Commissione ministeriale, della rispondenza tra il progetto realizzato e quello approvato.

2. E' consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'erogazione anticipata nella misura massima del 50% del contributo concesso previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'interesse legale, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno tre mesi dalla data di scadenza fissata per la realizzazione del progetto.

Art. 10

(Monitoraggio dei progetti)

1. Il Ministero effettua il controllo dello stato di avanzamento dei progetti anche sulla base del piano di monitoraggio presentato dai soggetti proponenti i progetti stessi.

2. Le iniziative di comunicazione legate ai progetti devono evidenziare il finanziamento o il cofinanziamento del Ministero.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,
QUALITÀ E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Art. 11

(Riuso dei progetti)

1. Le Associazioni beneficiarie dell'intervento pubblico si impegnano a rendere disponibili alle altre Associazioni le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti finanziati nel rispetto della normativa vigente e sulla base di specifici accordi.

Art. 12

(Documenti ed informazioni)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it alla Sezione *Concorsi e gare*. Nella stessa sezione saranno pubblicati documenti e informazioni di riferimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Giuseppe Nezzo)